

COMUNE DI TERRALBA
(Prov. di Oristano)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.**

INDICE

	Pag.
Capo I : Finalità	3
Capo II : Procedure	5
Capo III : Settori d'intervento	7
Capo IV : Soggetti ammessi	8
Capo V : Condizioni Generali di concessione	9
Capo VI : Attività sportive e ricreative nel tempo libero	13
Capo VII : Sviluppo economico	15
Capo VIII: Attività culturali ed educative	17
Capo IX : Tutela dei valori ambientali	18
Capo X : Interventi straordinari	19
Capo XI : Norme di rinvio e disposizioni finali	20

Allegato A: Istanza per la concessione di contributo per l'attività di enti, associazioni, comitati.

Allegato B: Istanza per la concessione di contributo per l'attività di persona fisica.

FINALITA'

Art.1

1.Con il presente Regolamento il Comune nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art.2

1.L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2.L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art.3

1.La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art.6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art.4

1.Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2.Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art.7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art.5

1.Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art.4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2.Esso avviene previo pagamento dei solo costi.

PROCEDURE

Art.6

1.La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, cui verrà data la massima pubblicità con avvisi pubblici, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.

2.La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.2 della legge n. 241/1990.

Art.7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. In relazione a quanto previsto dall'art.7 della L. n°195/1974 e dell'art.4 della L. 24.11.1981 n. 689, le istanze presentate dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico/amministrativa di nessun partito politico.

Art.8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art.6.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, sentite le commissioni com.li competenti del settore di intervento, ove esistano, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art.9

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Capo III

SETTORI D'INTERVENTO

Art.10

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti

provati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico.

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali;

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art.32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Capo IV

SOGGETTI AMMESSI

Art.11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella Comunità alla quale l'ente è preposto.

Capo V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art.12

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art.10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha

fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. L'erogazione dei contributi finanziati di cui al comma precedente avviene per 50% dopo che è stata presentata la richiesta in base a quanto stabilito dalla Giunta ai sensi dell'art.6 - 3° comma, e per il 50% a saldo; nel caso di mancata rendicontazione, che deve avvenire entro 30 gg. dalla fine della realizzazione del programma, •Š• tenuto a restituire l'anticipo ricevuto.

4. I documenti di cui al presente art. debbono essere firmati dal presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

5. Ai fini della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilifinanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere, le persone fisiche aventi i requisiti di cui all'art.11 del presente regolamento, e limitatamente agli interventi nei settori previsti dall'art.10, sono equiparate agli Enti Pubblici e privati e alle associazioni e comitati di cui al 1° comma del presente articolo, nel rispetto delle modalità di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15 del presente capo.

Art.13

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa. Il Sindaco provvederà a individuare il sito o luogo in cui si svolgeranno tali manifestazioni sentiti i soggetti organizzatori ed a proporre alla Giunta l'erogazione dei contributi nel rispetto dell'art.8 del regolamento.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta per il 50% entro 40 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il rendiconto sarà corredata di copia dei documenti giustificativi delle spese e dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione o dell'iniziativa.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art.14

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.13, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.12.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento •Š• vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati dall'Amministrazione comunale.

Art.15

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

6. In presenza di più richieste attinenti lo stesso settore di intervento, saranno applicati i seguenti criteri di priorità:

- 1) capacità di ricaduta dell'iniziativa nel sociale;
- 2) capacità di coinvolgimento del mondo giovanile.
- 3) effettivo coinvolgimento dei turisti e capacità di promozione dell'immagine del comune a fini turistici, storici, culturali, ambientali e sociali.

Capo VI

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art.16

1.Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2.Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3.Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4.Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5.Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, e le modalità di cui ai precedenti capi II, IV e V, e secondo i parametri deliberati dal Consiglio comunale.

Art.17

1.La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art.16 è regolata mediante apposita deliberazione adottata dalla G.M. e da convenzione dalla stessa approvata, da stipularsi con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la pulizia dei locali, la manutenzione e conservazione e conservazione delle strutture affidate e i tempi e le modalità d'uso delle strutture, l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2.Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con l'accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quanto la Commissione Provinciale abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

3.Per l'utilizzo delle strutture suddette, per attività extrasportive che comportino il pagamento del biglietto d'ingresso, è dovuto al Comune il 5% (cinque per cento) dell'incasso lordo.

4.Le tariffe d'uso degli impianti sportivi da parte di privati e società, sono annualmente deliberate dalla G.M., previa disciplina generale regolamentare deliberata dal C.C.

5.La gestione degli impianti sportivi deve rientrare nella disciplina dei servizi a domanda individuale.

Capo VII

SVILUPPO ECONOMICO

Art.18

1.Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a)al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loce e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e comporta la spesa per l'uso degli impianti elettrici e telefonici a carico dei concessionari. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c), e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso essere superiore al 50% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi;

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art.19

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art.18 si osservano le norme di cui agli artt.12 e 14 del presente Regolamento.

Capo VIII

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art.20

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;

b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;

c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;

d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comuni e di quelli altre comunità nazionali o straniere;

e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e

concorrono alla sua valorizzazione.

Art.21

1.La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2.I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art.20, lettera e) non possono essere d'importo superiore al 50% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.

3.Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

Capo IX

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art.22

1.Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a)al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b)alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c)alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2.Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

3.Per i contributi alla Compagnia Barracellare si fa riferimento alla L.R. 15.7.1988, n°25, per cui l'Amministrazione comunale erogherà alla stessa, previa approvazione da parte della G.M. del rendiconto semestrale, il contributo previsto dal Bilancio Comunale.

Capo X

INTERVENTI STRAORDINARI

Art.23

1.Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2.La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3.Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

Capo XI

NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

1.Gli interventi per finalità socio-assistenziali sono disciplinati dall'apposito regolamento comunale socio-assistenziale, deliberato dal Consiglio Comunale in attuazione della L.R. 4/88 e successive modifiche ed integrazioni.

2.Il presente regolamento entra in vigore a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, il giorno successivo all'ultimo dei 15 giorni della seconda pubblicazione all'albo pretorio del Comune

IL SINDACO
(Dott.Gesuino Loi)

ALLEGATO A)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI,
ASSOCIAZIONI, COMITATI.

Al Comune di _____

1 sottoscritt_ _____ nat_ a _____
il _____ residente in _____ Via _____
nella sua qualità di Presidente e/o rappresentante del _____
con sede in _____ Via _____ fa istanza per
ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività
che(2) _____

predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 199_, nel settore
_____ (3)

secondo il programma allegato alla presente.

1 sottoscritt_ dichiara che (2) _____

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dalla legge 2 maggio 1974 n.115 e dall'art.4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per(2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19__ dell'importo di L. _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

l'anno di concessione:

(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- copia del bilancio preventivo dell'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Terralba lì _____

(firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.

(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art.10 del Regolamento comunale.

ALLEGATO B

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persona fisica)

Al Comune di _____

l sottoscritt_ _____

nat_ a _____ il _____ residente in

_____ Via _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1) il contributo è richiesto a favore di _____

_____ (1)

2) il contributo _____

_____ (2)

3) la spesa prevista per l'intervento ascende a L. _____

4) il contributo richiesto al Comune ascende a L. _____

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

lì _____

(Firma)

- 1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo •Š• destinato direttamente al richiedente, precisarlo.
- 2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Il presente Regolamento

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 11.12.1991 con atto n. 130;
- 2) E' stato pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19.12.1991 al 3.1.1992;
- 2) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni di Cagliari nella seduta del 14.2.1992 provv. N°1707/04/1991 con rinvio;
- 3) E' stato integrato con deliberazione del C.C. n.14 del 28.2.1992
- 4) E' stato pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 4.3.1992 al 20.3.1992;
- 5) E' stato riesaminato dal CO.RE.CO. di Cagliari in seduta del 19.3.1992 e dichiarato esente da vizi di legittimità con dec. prot.n. 267/04/92 (1707/4/91).
- 6) E' stato pubblicato all'albo pretorio, unitamente alla decisione del CO.RE.CO di Cagliari, per quindici giorni consecutivi dal 24.3.1992 al 8.4.1992;
- 7) E' entrato in vigore il 9.4.1992, primo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Terralba.

Terralba lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Michele Cappai)

Si attesta che il regolamento comunale cui sopra è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune dal 24.3.1992 al 8.4.1992 al n°93 del R.P.A. per 15 giorni consecutivi.

Terralba lì 09.04.92

IL MESSO COMUNALE
